

È ENTRATO IN VIGORE IL CONDONO PREVIDENZIALE PER IL FONDO GENERALE – "QUOTA A" E "QUOTA B" (FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE)

I MODULI IN FORMATO PDF dal sito dell'ENPAM

[modulo A1](#)

[modulo A2](#)

[modulo B1](#)

[modello B2](#)

Roma 6/02/2002

Come è noto il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M., con la delibera n. 53 del 15 dicembre 2000, ha esercitato il potere di adottare provvedimenti in materia di "condono per inadempienze contributive", previsto dall'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, come convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001 dell'approvazione di tale delibera da parte dei Ministeri vigilanti, è entrato in vigore il condono per inadempienze contributive degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale.

A tale condono possono aderire gli iscritti che non hanno compiuto il 65° anno di età e non hanno presentato domanda di pensione di invalidità permanente. Le domande di adesione devono essere presentate, a mezzo raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento), improrogabilmente entro il 27 dicembre 2002. Con esse possono essere sanate le inadempienze in materia di contributi dovuti:

- al Fondo Generale "Quota A", causate da morosità o da evasione;
- al Fondo della Libera Professione – Quota "B" del Fondo Generale, causate da omessa o infedele comunicazione all'E.N.P.A.M. dei proventi derivanti dall'attività libero-professionale e dal mancato pagamento dei corrispondenti contributi.

Per sanare le inadempienze devono essere pagati i contributi totalmente o parzialmente evasi, unitamente ad un interesse, in ragione di anno, pari al **tasso semplice del 5 per cento**, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento, fino alla data dell'effettivo versamento a titolo di condono. Gli interessi dovuti non potranno essere superiori al **45 per cento** dell'importo del singolo contributo evaso.

Gli uffici dell'E.N.P.A.M., sulla base dei dati desunti dagli archivi dell'Ente e/o forniti dall'iscritto sul modulo di domanda, effettueranno il conteggio dell'importo dovuto a titolo di contributo previdenziale e a titolo di interesse. Il versamento di tale somma dovrà essere effettuato tramite gli appositi bollettini MAV successivamente spediti all'indirizzo degli interessati.

Per le somme complessivamente dovute di importo pari o inferiore a € 1032,91 (pari a circa L. 2.000.000), il versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Per le somme di importo superiore, l'interessato può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, in due rate semestrali di pari importo, oppure in 12 rate bimestrali. Le rate successive alla prima sono maggiorate dell'interesse legale pro tempore vigente (dal 1° gennaio 2002 pari al 3%). Il pagamento deve essere, in ogni caso, completato prima del compimento del 65° anno di età, ovvero prima della presentazione di una eventuale domanda di pensione di invalidità assoluta e permanente.

FONDO GENERALE "QUOTA A"

La contribuzione al Fondo di Previdenza Generale è prevista dall'articolo 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561), in base al quale: "gli iscritti agli Albi sono tenuti... all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria". L'obbligo di contribuzione al Fondo Generale, pertanto, è connesso al semplice fatto dell'iscrizione all'Albo e permane indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Il contributo "Quota A", dovuto in misura fissa per fasce d'età unitamente al contributo di maternità, è riscosso annualmente mediante iscrizione a ruolo (cartella di pagamento).

I nominativi degli iscritti morosi sono periodicamente comunicati all'E.N.P.A.M. dai Concessionari della riscossione.

Gli Uffici della Fondazione, entro il prossimo mese di aprile, provvederanno ad inviare a tutti gli iscritti attivi inadempienti, segnalati dai suddetti Concessionari, una comunicazione contenente l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi non versati e a titolo di interesse.

Coloro che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi contributivi e non ricevano la predetta comunicazione potranno, in ogni caso, presentare domanda di adesione al condono utilizzando l'apposito modulo **A1** predisposto dall'E.N.P.A.M..

Si ricorda, infine, che possono essere sanate anche le inadempienze contributive derivanti dalla mancata comunicazione all'E.N.P.A.M. della perdita del diritto alla contribuzione ridotta al Fondo Generale – "Quota A", dovuta al venir meno del prescritto assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (ipotesi che riguarda, prevalentemente, dipendenti ospedalieri e convenzionati con il SSN).

Tale beneficio, abolito a decorrere dal 1° gennaio 1990, è stato conservato per gli iscritti che ne avevano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1989. Le domande di condono per la fattispecie in esame devono essere presentate utilizzando il relativo modello **A2** predisposto dall'E.N.P.A.M..

I moduli **A1** e **A2** sono disponibili presso la sede della Fondazione, ovvero sul sito www.enpam.it e presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Per ulteriori informazioni gli iscritti interessati potranno contattare l'Ufficio contenzioso del Servizio Contributi Minimi – "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale ai seguenti numeri: Tel. 06.48294.901, Fax 06.48294.913.

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE – QUOTA "B" DEL FONDO GENERALE

A partire dall'anno 1990, oltre al contributo minimo "Quota A", gli iscritti al Fondo Generale sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo, pari al 12,50% dell'eventuale reddito professionale eccedente quello convenzionalmente corrispondente al contributo "Quota A".

Il reddito assoggettabile a contribuzione è quello derivante dall'esercizio della professione medica o odontoiatrica – non soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria – al netto delle spese sostenute per produrlo, appartenente alle seguenti tipologie individuate dal Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917):

- redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l'attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di "*extra moenia*" (art. 49, comma 1);

- redditi da collaborazione coordinata e continuativa, purché derivante dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica (art. 47, comma 1, lett. c-bis);

- utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale (art. 49, comma 2, lett. c);

- compensi per l'attività libero professionale "*intra moenia*" (art. 47, comma 1, lett. e).

Gli iscritti che, negli anni dal 1990 al 2000, hanno prodotto redditi di cui al sopra indicato elenco senza effettuare il versamento dei relativi contributi, possono regolarizzare la loro posizione presentando domanda di adesione al condono previdenziale tramite l'apposito modulo **B1** predisposto dall'Ente.

Possono essere, inoltre, condonate le posizioni di coloro che hanno pagato parzialmente il contributo dovuto, ovvero lo hanno pagato oltre i termini stabiliti dai Regolamenti E.N.P.A.M. e non hanno ancora versato le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Possono sanare la loro posizione, infine, gli iscritti che hanno presentato all'E.N.P.A.M. una dichiarazione del reddito assoggettato a contribuzione proporzionale non conforme al vero, ovvero non hanno comunicato all'Ente gli accertamenti degli imponibili IRPEF divenuti definitivi.

Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 1996, agli iscritti già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria che abbiano contemporaneamente prodotto redditi soggetti a contribuzione proporzionale E.N.P.A.M., è stata riconosciuta la facoltà di optare per la contribuzione ridotta nella misura del 2%, anziché nella misura intera del 12,50%. Pertanto, gli iscritti che si trovino nella situazione sopra descritta e non abbiano effettuato, da tale anno, alcun versamento a favore del Fondo della Libera Professione possono chiedere di essere ammessi, a partire dai redditi prodotti nell'anno 1996, al versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%. A tal fine dovranno compilare e sottoscrivere l'apposita richiesta contenuta nel modulo **B1** sopra citato.

Si fa presente, infine, che possono essere sanate anche le inadempienze contributive derivanti dalla mancata comunicazione all'E.N.P.A.M. della perdita del diritto all'esenzione dal versamento del contributo proporzionale al reddito (per gli anni dal 1990 al 1995). Negli anni dal 1990 al 1995, infatti, gli iscritti già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria che hanno presentato regolare istanza, sono stati esonerati dal versamento di tale contributo.

Si fa presente, inoltre, che allo stesso modo possono essere condonate le inadempienze contributive dei soggetti ammessi a contribuzione ridotta (a partire dall'anno 1996) che non abbiano comunicato il venir meno dei requisiti prescritti per il diritto a tale forma di contribuzione.

Le domande di condono relative a tali ultime fattispecie devono essere presentate tramite il modello **B2** predisposto dall'E.N.P.A.M..

I moduli **B1** e **B2** sono disponibili presso la sede della Fondazione, ovvero sul sito www.enpam.it e presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Per ulteriori informazioni gli iscritti interessati potranno contattare il Fondo della Libera Professione – "Quota B" del Fondo Generale ai seguenti numeri: Tel. 06.48294.951, Fax 06.48294.922.

È opportuno sottolineare che le somme versate a titolo di condono a favore sia del Fondo Generale "Quota A", sia del Fondo della Libera Professione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

Si fa presente, infine, che al termine del condono l'E.N.P.A.M. porrà in essere un attento e costante monitoraggio delle inadempienze contributive degli iscritti, anche attraverso controlli incrociati con gli archivi dell'Anagrafe Tributaria gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora tali inadempienze venissero accertate, l'Ente sarà tenuto ad applicare le più onerose sanzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento del Fondo Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Si confida che tutti gli iscritti interessati sappiano cogliere l'irripetibile opportunità che il condono previdenziale rappresenta